



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 17 del 31/01/2007

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 27 novembre 2006, n. 558

Procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale - Ditta F.I.M.A.B. Srl - Ampliamento cava di sabbie calcarenitiche e di calcare Loc. "Formica" di Brindisi.

L'anno 2006 addì 27 del mese di novembre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 25.2.05 la ditta F.I.M.A.B. Srl, sedente in Carovigno alla Via Sofocle loc S. Sablna s.n., proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale progetto e SIA dell'ampliamento della cava di sabbie calcarenitiche e di calcare alle ptcc 329 e 647 del fg 39 in Loc. "Formica" di Brindisi;
- con nota prot. n. 4809 del 12.4.05 si invitava:
 1. la ditta istante a depositare gli atti presso le altre amministrazioni interessate ed a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito;
 2. il Presidente della Provincia ed il Sindaco di Brindisi ad esprimere proprio parere in merito all'intervento;
- con nota del 13.4.05 la stessa ditta F.I.M.A.B. trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito;
- con nota prot. 926/38378 del 6.6.2005 il dirigente della Ripartizione Ecologia, Ambiente del Comune di Brindisi trasmetteva, per quanto di competenza, parere favorevole con prescrizioni e condizioni;
- con nota prot. 1300/49047 lo stesso dirigente della Ripartizione Ecologia del Comune di Brindisi comunicava che agli atti non erano pervenute osservazioni in merito al progetto in argomento;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 5.9.2006, dopo aver valutato tutta la documentazione in atti riteneva esprimersi come segue: "...omissis..."

Via su richiesta della Ditta F.I.M.A.B. SRL per sfruttamento del giacimento calcareo - calcarenitico in ampliamento alla cava attualmente in esercizio commercializzato per inerti per lavori stradali e comunque edili.

Ubicazione loc. Formica a 10 Km nord-ovest territorio Brindisi al limite di confine amm.vo di S. Vito dei Normanni (6 km).

Catasto fg.39 p.lle 329 e 647 sup. mq 16.800.

Bacino produttivo compreso fra località Formica e Autigno.

Sito ricadente nel fg. 203 della Carta Geologica d'Italia; presenta affioramenti della formazione geologica di Gallipoli che ricopre la formazione geologica delle dolomie di Galatina.

Ambiente idrico superficiale:

assente per la natura carsica del terreno

a 1800 mt si trova un canale naturale o lama detto "Canale Reale" che convoglia le acque all'Adriatico.

Suolo e sottosuolo:

il suolo agrario di 30-40 cm deriva dal disfacimento del banco tufaceo calcareo misto a terre rosse di trasporto utilizzato per usi agricoli o incolto.

Caratterizzazione idrogeologica

la falda idrica è a 36 mt di profondità dal p.c. con equivalente livello piezometrico.

A coltura di cava in atto il livello piezometrico sarà di 20 mt dal piano di cava.

Caratterizzazione geomorfologica

area pianeggiante con elevazioni o alture le cui scarpate hanno un'inclinazione tra il 10° e 20° altezza s.l. mare è di circa 50 mt.

Uso attuale del suolo

colture ortive, pascolo o incolto, oliveto, vigneto.

Vegetazione e flora

assenza di boschi o macchia mediterranea.

Fauna

Quella tipica murgiana: ramarro lucertole, civette, riccio

Paesaggio

Isolati fabbricati rurali Masserie in stato di abbandono

Vie di comunicazione, Elettrodotti, Cave

Rumore e vibrazioni

La cava è delocalizzata in area extra urbana vicina alla statale 16 ed alla rumorosità di traffico connessi

Salute pubblica

La cava pur se delocalizzata in area extra urbana determina aumento del traffico veicolare da e per la cava con una media di circa 16 passaggi al giorno su circa 260 giornate lavorative all'anno

$(375.500 : 5 = 95.000 \text{ mc annuo } 95.000 : 260 (\text{g.lav}) = 365 \text{ mc /die}$

capacità in mc. di automezzo mc 45

$365 : 45 = 8 \text{ passaggi in uscita} + 8 \text{ tratte in entrata}$).

Tipo di coltivazione

A fossa con gradoni discendenti per un volume di estrazione di 375.500 mc in 5 anni prof. max prevista è di 25 mt (dal progetto d'attuazione risulta un unico gradone con sviluppo a fossa della restante area).

Utilizzazione di risorse naturali

Acqua di pozzi esterni (presumibilmente con utilizzo di autobotti > aumento del traffico)

Sfruttamento della calcarenite e del calcare (litotipi diffusi).

Produzione di rifiuti

- prodotti dalle maestranze (non indica le modalità di smaltimento)

- rifiuti speciali non pericolosi (imballaggi) derivanti dall'attività dei mezzi per la coltivazione.

Inquinamento e disturbi ambientali:

La cava non è attrezzata con impianto di frantumazione.

La rumorosità è quella derivante dall'Uso dei mezzi meccanici e dalla modalità di estrazione (che non viene specificata) contenuta dalla barriera arborea nonché quella prodotta dai mezzi di trasporto;

Le Polveri in atmosfera (in relazione ai venti) saranno abbattute o ridotte con l'uso di idranti, Cori abbassamento delle altezze di caduta dei sabbioni (in automezzi) - con copertura degli stessi colli teloni previa umidificazione dello strato superficiale di carico con inumidazione di piazzali, cava e vie di accesso a cui si aggiunge l'azione di contenimento della barriera arborea.

Le piogge possono trasportare in falda materiale solubile presente nell'area di coltivazione possibilità mitigata dal sistema di captazione delle acque (che non specifica).

Rischio incidenti (nel sito)

Il sito non è zona sismica o di esondazione;

Le pareti della cava sono stabili e stabilizzate (non dice come).

Impatto sul patrimonio naturale

In vicinanza del sito esistono altre zone di altre attività estrattive ed è distante adeguatamente da eventuali siti importanti;

L'habitat naturale e paesaggistico quindi è già modificato dalle attività presenti.

Scelta dell'area

Motivata per vicinanza alla ss 16 e non richiede apertura di altre piste carrabili (salvo il tratturo d'accesso alla cava);

Non altera o riduce terreni produttivi essendo area incolta;

Non interessa aree di valore ambientale;

Trovasi in un bacino di completamento per le attività estrattive come da PRAE.

Maestranze (benefici occupazionali)

3 unità + 1 impiegato + (poi) tecnico laureato (ipotizzato)

Manca nel carteggio:

L'autorizzazione dell'Ufficio Minerario della Regione Puglia;

Il parere della autorità competente della Provincia;

La Legge Reg.le 11/2001 all'art. 13 prevede la VIA anche in assenza dei suddetti pareri o autorizzazioni.

Interventi di recupero

Graduati per porzioni di cava (non specificati);
Previsti (modifiche morfologiche):
terrapieno di contenimento sul lato occidentale di cava;
canale di drenaggio lungo il bordo
sistemazione di una via di accesso interpodereale da strada vicinale vecchia Mesagne - Monopoli

In conclusione

dal PRAE - Delibera G.R. n. 824 del 13/6/2006- il sito di ampliamento di coltivazione di cava trovasi

N. Classe Comune Area (ha) Area bur Tipo materiale ATE A ATE B ATE C ATE D ATE E

156 156 BC Brindisi 718.0 548 1 b) calcari per inerti 1 1 1

157 157 BC Grottaglie 91.5 2b) dolomie calcaree

BACINI RICADENTI IN A.T.E. DI TIPO "E"

Nei Bacini ricadenti in A.T.E. di tipo "E" è consentita l'apertura e l'esercizio di attività estrattive. I piani di Bacino ricadenti in A.T.E. di tipo "E" non necessitano di parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., atteso che il P.U.T.T./P. non sottopone a tutela paesaggistica diretta gli A.T.E. classificati di valore "normale".

Resta evidente che la tutela e la valorizzazione dei caratteri paesaggistici (sempre presenti anche negli A.T.E. di tipo "E") saranno affidati alla capacità degli operatori pubblici e privati di perseguire obiettivi di qualità paesaggistica accrescendo e non già sminuendo il "valore" del sito attraverso una qualificata previsione e realizzazione della trasformazione paesaggistica dei luoghi interessati dagli interventi e soprattutto attraverso un efficace ed idoneo recupero paesistico-ambientale delle aree interessate dall'attività estrattiva.

Considerato che per Ampliamento di cava deve intendersi, la espansione della superficie dell'area di cava esistente e/o approfondimento degli scavi già esistenti, nonché la coltivazione in continuità di accertato giacimento anche a distanza, nel limite max di mt. 500, dal perimetro di cava in esercizio.

Il parere favorevole all'ampliamento dell'attività estrattiva della cava in loc. Formica a 10 Km nord ovest territorio Brindisi al limite di confine amm.vo di s. Vito dei Normanni (6 km) Catasto fg.39 p.lle 329 e 647 per una sup. mq 16.800 Bacino produttivo compreso fra località Formica e Autigno come da richiesta della Ditta F.I.M.A.B. s.r.l. è condizionato dai seguenti obblighi:

- acquisizione prioritaria del parere dell'Ufficio minerario della Regione;
- acquisizione prioritaria del parere dell'ufficio competente della Provincia.

Qualora i pareri delle suddette autorità competenti convalideranno la presenza di nessun elemento ostativo all'attività di che trattasi la ditta dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- l'immediato recupero delle aree già oggetto di coltivazione ed esaurite sotto il profilo produttivo, preliminare a qualunque attività di ampliamento di coltivazione (tempo max 8 mesi con ritombamento parziale (min. - 4 mt dal p.c.) o totale del sito già sfruttato e ripristino dell'habitat preesistente con piantumazione di specie vegetali tipiche del luogo;
- a recupero avvenuto della cava esaurita, per l'attività estrattiva delle p.lle 329 e 647, fg. 39 la ditta deve attenersi alle norme vigenti in materia ed in particolare ed in via prioritaria;
- adeguamento delle maestranze per numero e specificità professionale alle norme vigenti;
- i cigli di coltivazione devono essere recintati con opportuna rete fissa alta almeno 1.5 mt e colli alberi

distanti fra loro circa tre metri. La tipologia di flora deve essere compatibile con l'habitat del sito (piante resistenti alla siccità);

- scopertura del terreno vegetale per lotti;
- il terreno vegetale dovrà essere conservato temporaneamente in cava per essere ricollocato in posto o in idonee aree (gli accumuli temporanei di terreno vegetale non dovranno superare i 3 metri di altezza);
- trattamento dei prodotti di cava non utilizzati ai sensi della L. Reg.le num. 6 del 12 giugno 2006;
- costruzione di una adeguata rete di fossi di guardia intorno ai cigli di coltivazione, collegati con la rete di smaltimento naturale c/o artificiale esistente, al fine di evitare l'ingresso in cava delle acque di dilavamento;
- salvaguardia delle aree circostanti e per aumento della viabilità (cartellonistica) e per l'aumento della polverosità e rumorosità che devono essere mitigati con opportuni interventi;
- le distanze dalle altre proprietà e strutture (strade - tratturi) non devono essere inf. ai 5 mt. (tutela generica in caso di frane del pendio di cava);
- le opere di recupero devono essere finalizzate ad una specifica destinazione di riutilizzo col ri ripristino della situazione antecedente alla coltivazione e devono essere contestuali alle attività di coltivazione che deve avvenire per gradoni e lotti ... omissis...";
- con nota del 7 novembre u.s. il legale rappresentante della ditta F.I.M.A.B. comunicava che la nuova sede legale è in loc. Belloluogo s.n. di Brindisi e che il recapito per la corrispondenza è in Mesagne alla Via G. Carducci n. 4;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 2C98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Sezione adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;

DETERMINA

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 5.9.2006 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e

riportate in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte, a progetto e SIA, per l'ampliamento della cava di sabbie calcarenitiche alle ptcc 329 e 647 del fg 39 in Loc. "Formica" di Brindisi, parere favorevole di VIA con i seguenti obblighi:

- acquisizione prioritaria del parere dell'Ufficio minerario della Regione
- acquisizione prioritaria del parere dell'ufficio competente della Provincia

Qualora i pareri delle suddette autorità competenti convalideranno la presenza di nessun elemento ostativo all'attività di che trattasi la ditta dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- l'immediato recupero delle aree già oggetto di coltivazione ed esaurite sotto il profilo produttivo, preliminare a qualunque attività di ampliamento di coltivazione (tempo max 8 mesi) col ritombamento parziale (min. - 4 mt dal p.c.) o totale del sito già sfruttato e ripristino dell'habitat preesistente con piantumazione di specie vegetali tipiche del luogo;
- a recupero avvenuto della cava esaurita, per l'attività estrattiva delle p.lle 329 e 647. fg.39 la ditta deve attenersi alle norme vigenti in materia ed in particolare ed in via prioritaria:
- adeguamento delle maestranze per numero e specificità professionale alle norme vigenti;
- i cigli di coltivazione devono essere recintati con opportuna rete fissa alta almeno 1.5 mt e con alberi distanti fra loro circa tre metri. La tipologia di flora deve essere compatibile con l'habitat del sito (piante resistenti alla siccità);
- scopertura del terreno vegetale per lotti;
- il terreno vegetale dovrà essere conservato temporaneamente in cava per essere ricollocato in posto o in idonee aree (gli accumuli temporanei di terreno vegetale non dovranno superare i 3) metri di altezza);
- trattamento dei prodotti di cava non utilizzati ai sensi della L.R. n. 6 del 19 giugno 2006;
- costruzione di una adeguata rete di fossi di guardia intorno ai cigli di coltivazione, collegati con la rete di smaltimento naturale c/o artificiale esistente, al fine di evitare l'ingresso in cava delle acque di dilavamento;
- salvaguardia delle aree circostanti e per aumento della viabilità (cartellonistica) e per l'aumento della polverosità e rumorosità che devono essere mitigati con opportuni interventi;
- le distanze dalle altre proprietà e strutture (strade - tratturi) non devono essere inf. ai 5 mt. (tutela generica in caso di frane del pendio di cava
- le opere di recupero devono essere finalizzate ad una specifica destinazione di riutilizzo con ripristino della situazione antecedente alla coltivazione e devono essere contestuali alle attività di coltivazione che deve avvenire per gradoni e lotti.

Detto progetto e SIA sono stati proposti dalla ditta F.I.M.A.B. Srl, sedente in Brindisi in loc. Belloluogo s.n.: recapito per corrispondenza "Via G. Carducci n. 4 - Mesagne";

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- il presente provvedimento dovrà essere:

- notificato al Settore Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia ed al Comune di Brindisi;
- trasmesso alla Segreteria. della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 e. 3 L.R. 11/2001.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli
